



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 07.11.2001
COM(2001) 633 definitivo

2001/0263 (ACC)

Proposta di

DECISIONE del CONSIGLIO

**relativa alla posizione della Comunità in seno al comitato misto in merito
all'introduzione dell'articolo 20 bis sulla "Contabilità separata" nel protocollo n. 3,
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa, dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della
Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Le norme d'origine sono indispensabili per il corretto funzionamento degli accordi tra la Comunità e i suoi partner commerciali. La Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra, hanno firmato un nuovo accordo il 6 dicembre 1996, entrato in vigore il 1° gennaio 1997.

Insieme all'accordo è stato adottato il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 1997.

2. Benché le disposizioni in vigore non lo prevedano esplicitamente, un principio largamente accettato vuole che i materiali identici originari e non originari, da incorporare in un prodotto, debbano essere tenuti separatamente. Tuttavia, dato che la detenzione di scorte separate può comportare costi elevati e difficoltà pratiche, si propone che, a determinate condizioni, le autorità doganali possano autorizzare il ricorso al cosiddetto metodo della "contabilità separata". Detta autorizzazione può venire rilasciata previa richiesta scritta dell'operatore interessato, e inoltre le autorità doganali competenti possono stabilire le condizioni che ritengono opportune. Tali autorità possono altresì controllare il modo in cui detta autorizzazione viene utilizzata e procedere eventualmente al suo ritiro qualora ne venga fatto un uso improprio.
3. L'articolo 20 bis relativo alla "contabilità separata" è stato introdotto il 1° gennaio 2001 nei "protocolli sull'origine" allegati agli accordi in vigore tra la Comunità e i suoi Stati membri e i paesi partner dell'Europa centrale ed orientale, nonché la Slovenia, gli Stati baltici, gli Stati membri dell'EFTA e la Turchia (solo per i prodotti industriali nell'ambito dell'unione doganale).

Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità e delle Isole Færøer hanno instaurato e sviluppato una soddisfacente cooperazione amministrativa. L'esperienza maturata nell'applicazione delle nuove disposizioni con i suddetti paesi partner andrebbe quindi estesa nell'ambito delle relazioni commerciali attualmente disciplinate dall'accordo tra la Comunità e la Danimarca-Isole Færøer.

4. Si invita pertanto il Consiglio ad adottare l'allegata proposta di decisione riguardante la posizione della Comunità in sede di comitato misto CE/Danimarca Isole – Færøer in merito all'inserimento, nel protocollo n. 3 dell'accordo, dell'articolo 20 bis relativo alla "contabilità separata".

Proposta di

DECISIONE del CONSIGLIO

**relativa alla posizione della Comunità in seno al comitato misto in merito
all'introduzione dell'articolo 20 bis sulla "Contabilità separata" nel protocollo n. 3,
relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa, dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della
Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, il particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra, il Comitato misto può modificare le disposizioni dei protocolli dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato progetto di decisione del comitato misto rappresenta la posizione che la Comunità deve adottare in seno al comitato misto istituito ai sensi dell'accordo firmato il 6 dicembre 1996¹, per quanto riguarda l'introduzione dell'articolo 20 bis sulla "contabilità separata" nel protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

¹ GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

ACCORDO

tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra

DECISIONE n. .../... del COMITATO MISTO

del [...]

relativa all'introduzione dell'articolo 20 bis sulla "contabilità separata" nel protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra², in appresso denominato "l'accordo",

visto in particolare l'articolo 34, paragrafo 1 dell'accordo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 6 dicembre 1996, la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra, hanno firmato un accordo; il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è entrato in vigore il 1° gennaio 1997.
- (2) Nell'ambito delle relazioni commerciali instaurate in conformità dell'accordo, è sorta la necessità di prevedere un sistema di contabilità separata.
- (3) Il metodo della "contabilità separata" può venire autorizzato a determinate condizioni, qualora la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili da incorporare in un prodotto da esportare nel quadro di un regime preferenziale comporti costi notevoli o difficoltà materiali.
- (4) Le autorità doganali competenti possono autorizzare il ricorso al metodo della "contabilità separata" a determinate condizioni; esse controllano le autorizzazioni rilasciate e possono ritirarle in caso di uso improprio.

² G U L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, è modificato nel modo seguente:

1. Dopo l'articolo 20 è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 20 bis

Contabilità separata

1. Qualora la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporti costi notevoli o difficoltà materiali, su richiesta scritta degli interessati, le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "contabilità separata".
2. Questo metodo deve poter garantire che il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che esse ritengano opportune.
4. Il metodo viene registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali applicabili nel paese in cui il prodotto è fabbricato.
5. Il beneficiario di questa facilitazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirare tale autorizzazione in qualsiasi momento qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione ed è applicabile dal 1° gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, il ...

*Per il comitato misto
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA

La proposta di decisione del comitato misto non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio comunitario, poiché prevede semplicemente l'introduzione di un metodo di "contabilità separata" che può essere autorizzato a determinate condizioni dalle autorità doganali competenti, le quali procedono altresì al controllo e, all'occorrenza, al ritiro dell'autorizzazione.